

Marco Versiglioni - 22 gennaio 2020

*'Liquinomics' e 'Iva a doppia aliquota': un discorso sulla «creazione di valore»*  
*'Liquinomics' and 'Double-rate VAT': a discussion about «value-creation» (1) (2)*

Il saggio è reperibile in [www.rivistadirittotributario.it](http://www.rivistadirittotributario.it), editore Pacini

'Reddito liquido familiare', 'Reddito liquido personale', 'Ritenuta d'acconto personalizzata sul reddito liquido', 'Reddito liquido digitale' e 'Valore aggiunto liquido' sono nuovi concetti che si aggiungono al 'Sistema di tassazione del reddito liquido' - LITS - già concepito per le imprese e che emergono ragionando sul rapporto tra «capacità contributiva» e 'reddito liquido' e sul rapporto tra 'reddito liquido' e «creazione di valore». '*Liquinomics*' è il nome dell'insieme concettuale delle *Tax Policies* concentrate sui 'flussi di liquidità'. La 'Royalty sul *data mining*' è un modo comune per porre un'obbligazione su chi - creando 'valore' - estrae il 'dato grezzo' che per altri non avrebbe 'valore' senza l'azione di chi lo estrae. L' 'Iva a doppia aliquota', posta la distinzione tra 'valore formale' e 'valore sostanziale', concettualizza, più in generale, un modo di salvaguardare la liquidità erariale con finalità antifrode, antievasione e semplificatorie.

*'Family Liquid Income', 'Personal Liquid Income', 'Personalized Withholding Tax on Liquid Income', 'Data mining royalty', 'Digital liquid income' and 'Liquid Added Value' are new concepts added to the 'Liquid Income Taxation System' - LITS - already designed for business activities, concepts that have emerged from reflections on the relationship between «ability to pay» and 'Liquid Income' and the relationship between 'Liquid Income' and «value-creation». 'Liquinomics' is the name of the conceptual set of Tax Policies focused on 'liquidity flows'. The 'Royalty on data mining' is a common way to place an obligation on those who - creating 'value' - extract the 'raw data' that for others would have no 'value' without their action. The 'Double-rate VAT', established the distinction between 'formal value' and 'substantial value', conceptualizes, more generally, a way of safeguarding the liquidity of VAT Revenue with the purpose of anti-fraud, anti-evasion and simplification.*

1 Testo della relazione predisposta per la discussione che sarà oggetto del Convegno indicato nel testo.

2 I termini, le espressioni e gli enunciati posti tra 'apicetti' identificano nomi, idee, concetti e metodi propri dell'autore del presente lavoro; come tali, sono utilizzabili solo con riproposizione degli apicetti e con richiamo espresso del loro autore.

**Sommario.** 1. Introduzione - 2. Premessa (skippabile): 'logiche del valore', «creazione di valore» e 'reddito liquido' - 3. '*Liquinomics*' ed altro: 'Reddito liquido familiare', 'Reddito liquido personale' e 'Ritenuta d'acconto personalizzata sul reddito liquido' ('*Family liquid income*', '*Personal liquid income*' and '*Personalized withholding tax on liquid income*') - 4. (Segue): 'Royalty sull'estrazione del dato grezzo' e 'Reddito liquido digitale' ('*Data mining royalty*' and '*Digital liquid income*') - 5. (Segue): 'Valore aggiunto liquido' ('*Liquid added value*') - 6. (Segue) 'Iva a doppia aliquota' ('*Double-rate VAT*') - 7. Saluti conclusivi

1. Alcuni giorni fa, ho ricevuto il gradito invito a intervenire come *discussant* nel convegno, su "*Imposizione tributaria e creazione di valore*", che si svolgerà il 24 gennaio 2020 a Milano, presso l'Università Cattolica, su iniziativa dell'Associazione dei Professori di Diritto Tributario.

Si tratta di un convegno dedicato allo studio di riforme fiscali *in fieri* e che sono attualmente oggetto di esame in varie sedi (internazionali, europee e nazionali). La vastità del tema, la prossimità dell'evento e la ristrettezza dell'oggetto della relazione suggeriscono di porre un limite di metodo: aggiungere qualche nuova idea a mie precedenti idee sul concetto di '*reddito liquido*' e introdurre, sempre nell'ambito di quel filone di ricerca, esteso, però, anche ai '*flussi di liquidità dello Stato*', alcune nuove idee in materia di iva e di tassazione del *data mining* e dei *digital services*.

Poiché si tratta di mere provocazioni, con un po' di ironia, chiamo l'insieme di tutte queste idee '*liquinomics*'<sup>3</sup>.

Nel 2014 formulai l'ipotesi del '*Sistema di tassazione del reddito liquido*' ('*Liquid Income Taxation System*' - *LITS*)<sup>4</sup> destinato alle imprese, qualunque fosse la loro forma o la loro dimensione, ma il nucleo concettuale a struttura liquida ('*liquid base*'<sup>3</sup>Attribuire qui a questo insieme coeso di idee il nome di '*liquinomics*' (= '*liquidity+economics*') può essere utile per disporre di un unico termine di riferimento per più cose appartenenti allo stesso insieme di possibili misure di politica fiscale basate sul concetto di '*reddito liquido*'. Chiedo scusa a Chris, un amico americano, conosciuto a Cambridge e ospitato per qualche giorno a Perugia. In effetti, egli, ascoltate e discusse queste idee, dette loro nome '*marconomics*' e mi fece promettere che così avrei dovute chiamarle in caso di pubblicazione. Va bene l'umorismo, accetto il paradosso come ponte per la verità, ma '*marconomics*' pare, pure a me, un nome un po' eccessivo.

<sup>4</sup> L'ipotesi indicata nel testo si innesta su quella elaborata a partire dagli anni '70 dalla Dottrina della Cash Flow Tax ma si differenzia da tale dottrina e propone nuove soluzioni ai problemi che, almeno alla apparenza, non hanno consentito la pratica diffusione della Cash Flow Tax. Oltre ai lavori reperibili nel sito, eventualmente anche, M. VERSIGLIONI, *The 'Liquid Income Taxation System'* - A

*Proposal for Creating 'Economic Energy'*, in *Bulletin for International Taxation*, 2019 (Volume 73), No. 9.

*tax structure*') ben può costituire carattere comune a molteplici misure di politica fiscale.

A tal proposito, colgo l'occasione per segnalare che su impulso del prof. Franco Gallo è in fase di costituzione una Commissione di studio sul '*Sistema di tassazione del reddito liquido*' che sarà da me presieduta e alla quale parteciperanno, almeno stando alle adesioni sin qui manifestate, docenti di Diritto tributario e di Scienza delle Finanze, esperti che hanno operato a livello governativo, nonché, come sarebbe auspicabile, personalità dell'Agenzia delle Entrate. Nel corso dei lavori della Commissione, saranno via via pubblicati sul sito '*redditoliquido.it*' (<https://www.versigliani.info/redditoliquido/>) gli avanzamenti destinati alla discussione congressuale che avessero raggiunto un adeguato grado di stabilità. Nella logica volutamente inclusiva che animerà la ricerca, tutti coloro che fossero interessati potranno, previa registrazione, segnalare sul sito osservazioni e suggerimenti dei quali si terrà conto ai fini della predisposizione del Report finale che sarà inizialmente presentato, discusso e approvato nel corso di un convegno che si terrà presso l'Università di Perugia e che potrà essere poi dibattuto e implementato nelle sedi universitarie che fossero interessate al tema.

2. Se l'intento è individuare e definire, nell'*ambito di esistenza*' della «*capacità contributiva*» e dunque del «tributo», il rapporto tra '*reddito liquido*' e «*creazione di valore*», allora, occorre prima definire e concettualizzare le due 'cose': '*valore*' e '*reddito liquido*' e poi studiarne la relazione (di inclusione o di esclusione). In pratica, occorre comprendere se la creazione di '*reddito liquido*' implichi o no la creazione di '*valore*' (*rectius*: '*valore liquido*') e se, in caso di implicazione, essa sia

necessaria e/o sufficiente.

Del resto, questa finalità metodologica concettualizzante pare auspicata anche dall'OCSE quando mira a definire la *normal* o la *basic tax structure* o il *benchmark* di qualunque modello di tassazione. In effetti, anche a livello internazionale, paiono cogliersi ancora molte incertezze in ordine alla definizione o individuazione astratta della struttura di un modello di tassazione, ossia di ciò che è carattere del concetto e di ciò che, invece, non lo è, ma può porsi rispetto ad esso come eccezione o pertinenza o ornamento. Cosa che notoriamente accade quando, ad esempio, come meglio dirò pensando all'Italia, viene sollevato il problema di individuare ciò che, rispetto all'attuale concetto di reddito tassabile, è o non è «spesa fiscale» («*tax expenditure*»).

Deriverò il ragionamento facendo uso delle tecniche offerte dal '*dirittomatematico*' (v. [dirittomatematico.it](http://dirittomatematico.it) o <https://www.versigliani.info/dirittomatematico/>), e così '*combinerò*' il profilo logico col profilo normativo. Mi scuso sin d'ora se il discorso, anche solo parzialmente formale, potrà in taluni passaggi rivelarsi complesso (spero non complicato); ecco perché, per agevolare la lettura di quanti siano interessati alle sole proposte, definisco il paragrafo *skippabile*!

### *Profilo logico-matematico*

Osservato in senso logico-matematico, il '*valore*' è parte del fenomeno creativo del «tributo» e di questo fenomeno fa parte anche il «reddito», sia esso reddito in senso tradizionale (prodotto, spesa o entrata) sia esso '*reddito liquido*'. Il «tributo» è infatti una variabile dipendente [Y] il cui '*valore*', in base a una legge data [f], corrisponde in modo univoco al '*valore*' che, di volta in volta, assume la variabile indipendente costituita dalla fattispecie di imposta [x], vale a dire  $Y = f(x)$ .

Più in generale, almeno nel fenomeno tributario, fatto, per precetto costituzionale e internazionale, di '*leggi con verità*' (ossia '*a funzionalità dipendente*'), sia la variabile indipendente, sia la variabile dipendente sono variabili socio-economiche, ossia suscettibili di assumere '*valori*' la cui identificazione, ossia la cui unicità, dipende, a sua volta, da funzioni identificanti, ossia unificanti, che congiungono e fondono tra loro altri valori, economici (scientifici) e sociali (etici), fissati da altre variabili indipendenti poste a livello costituzionale, internazionale o, al limite estremo, estraibili dal '*comune vivere socio-economico*' da cui appunto dipende il valore della '*coesistenza sociale ed economica*' (e qui il pensiero va subito al Problema dei Big Data di cui parlerò tra poco).

### *Profilo logico-economico-sociale*

Sul piano logico-economico-sociale, si vede solitamente nel '*valore*' un carattere che, in astratto, un bene è suscettibile di avere o non avere e che, in concreto, un bene possiede quando esso ha realmente o l'attitudine a essere scambiato con altri beni o l'idoneità a produrre un'utilità per chi lo possiede a prescindere dalla sua *scambiabilità*. Elemento descrittivo di tale carattere è poi la *misurabilità*, nel senso che esso è, in genere, tanto più significativo quanto più il bene è prontamente scambiabile con moneta o altri beni analoghi alla moneta. Ma misurabilità (dunque esistenza) significa anche relazionalità necessaria e dunque idoneità del carattere a porsi come '*valore*' '*ideale*', '*puntuale*', '*intervallare*' o '*impossibile in un set e possibile in altro set*'<sup>5</sup>, o con altro linguaggio giuridico, come uguale, maggiore o minore, ossia come nullo, positivo o negativo etc.

Così, ad esempio, in relazione a quest'ultima tipologia, il '*valore*' reddito della '*variabile*' «capacità contributiva», quando è assunto come '*variabile indipendente*' nella funzione (legale) dell'imposta sul reddito, ben può assumere '*valore*' nullo, positivo o negativo; ciò, in modo corrispondente a quanto avviene quando il '*valore*'

«capacità contributiva» della ‘variabile’ «*convivenza sociale ed economica in Italia*»<sup>6</sup> diventa ‘variabile indipendente’ della funzione (costituzionale) che ha per variabile dipendente il «*concorso di tutti alle pubbliche spese*».

Volendo meglio specificare, la *capacità contributiva* ben può assumere valore positivo e, dunque confermarsi nel senso normale che le attribuisce il suo nome, ma

<sup>5</sup> Nel caso si veda, eventualmente, ‘[dirittomatematico.it](http://dirittomatematico.it)’ o

<sup>6</sup> Così definita e assunta, a titolo esemplificativo, per mera finalità logico-espositiva, come variabile di cui la Costituzione italiana può essere ‘valore’.

può assumere, altrimenti, valore negativo e dunque offrire di sé un senso rovesciato o contrario rispetto a quello che le attribuisce il suo nome (‘*capacità contributiva rovesciata*’ o ‘*incapacità contributiva*’)<sup>7</sup>.

Questo perché l’‘*uno*’ o l’‘*unità*’ hanno fusi in sé in modo irreversibile valori nulli, positivi o negativi, tutti concorrenti però a determinarne, con ‘*sintesi creativa*’, ora ‘scientifica’ ora ‘etica’, l’identità, ossia l’essere indivisibile o divisibile solo per sé stesso, sia esso soggetto, sia esso oggetto. Questo è, ad esempio, ciò che capita quando i ‘valori’ sono congiunti irreversibilmente da una relazione che ne esprime la funzione unitaria ora di ‘valore’, ora di ‘variabile’ - si pensi ai concetti di «capacità contributiva» o di «reddito tassabile» o di «reddito di impresa tassabile» o, ancora, di «reddito di impresa territorialmente tassabile in un paese», e così via dicendo -. In definitiva, ciò che di volta in volta identifica ‘uno’ specifico ‘valore’, o ‘una’ specifica ‘variabile’, o le ‘unità’ dell’uno o dell’altra, è l’irreversibilità dell’effetto fondente che scaturisce dalla relazione col parametro di validità posto, appunto, dalla relazione necessaria, ossia dal confronto con la funzione, costituzionale o internazionale, che, in un ‘*diritto con verità*’, dà validità alla norma. Così, ad esempio, se ‘il’ *mix* che identifica l’‘unità’ del reddito di impresa tradizionalmente inteso vede dedotti gli ammortamenti e incluse le rimanenze finali, se cioè esso costituisce ‘*valore-1*’ (identificabile come tale) della variabile «capacità contributiva» che rende vera e dunque valida la relazione costituzionale o internazionale, allora, affinché tale relazione possa essere vera adottando ‘un’ *mix* diverso (ad esempio privo di ammortamenti ma inclusivo delle rimanenze) occorre identificare un ‘*valore-2*’ per forza di cose diverso dal ‘*valore-1*’.

Tanto premesso, occorre ora osservare anche il ‘reddito liquido’ sul piano logicoeconomico-sociale e per far ciò, pur rinviando ai miei precedenti lavori e al sito web che ho poc’anzi segnalato, ne ricordo qui almeno il *mix* definitorio.

‘*Reddito liquido*’ è il flusso netto positivo di liquidità che deriva dal concorso unitario, in un dato periodo di tempo, di flussi di liquidità in entrata e di flussi di liquidità in uscita, ove, per intendersi, liquidità significa, in prima approssimazione, *cassa e equivalenti alla cassa* (‘*cash and cash equivalents*’) risultanti da conti bancari qualificati (‘*qualified accounts*’). Ovviamente, per quanto detto, la ‘*unitarietà*’ del concorso è impressa da una funzione socio-economica ‘unificante’ che, perciò, consente la creazione, ossia l’identificazione, ‘del’ ‘valore’ nella ‘variabile’.

Se tale ‘funzione’ è osservata nell’ambiente nel quale operano esclusivamente i soggetti che svolgono attività di impresa (o, *mutatis mutandis*, di lavoro autonomo), allora il ‘*reddito liquido*’ è il risultato di flussi di liquidità, in entrata e in uscita, che traggono ‘unitarietà’ dalla funzione [f] di «inerenza» all’attività di impresa (o di lavoro autonomo).

<sup>7</sup> Si pensi, tanto per fare un esempio, all’assunzione di rischi come fattore concorrente o concomitante delle funzioni creative di ‘valore’.

Se questa funzione è nota e se è condiviso il metodo, allora, affinché l'«*uno valoriale*» del «reddito liquido» e le sue «*unità valoriali*» costituite dai «redditi liquidi» possano esistere ed essere identificati come tali occorrerà individuare i «valori» che la funzione unificante è in grado di assumere in un ambiente diverso da quello dell'attività di impresa (o di lavoro autonomo). Di ciò mi occuperò tra breve, nella parte dedicata ad una possibile estensione del campo di applicazione del «reddito liquido», ma dopo aver svolto qualche ulteriore necessario passaggio sperabilmente semplificante.

Se queste sono le premesse del ragionamento proteso al confronto «valore» = «reddito liquido», allora se ne ricava che del «*reddito liquido*» è certamente predicabile il «valore»; che la «*creazione di reddito liquido*» implica necessariamente «creazione di valore» mentre «creazione di valore» non implica necessariamente creazione di «*reddito liquido*»; che, anzi, nella scala dei valori socio-economici, la creazione di «*reddito liquido*» costituisce, almeno in certe situazioni - si pensi all'ipotesi di bassa inflazione - creazione di «*valore ad alto grado di effettività*» [ossia «*valore in pratica vero*» (\*)].

Questa conclusione pare confermata dal fatto che con essa converge in modo puntuale altra conclusione cui si perviene, con pari metodo, sia se si osservano, una ad una, le componenti (ossia i *flows*) che, in un senso o nell'altro, concorrono alla determinazione del «reddito liquido», sia se si esaminano, a riprova, le consistenze iniziali e finali di liquidità (ossia gli *stocks*), la cui variazione descrive, ma non causa, il «*reddito liquido*».

In definitiva, tanto per chiudere questo primo ragionamento, non sembra revocabile in dubbio che, dando alla variabile «capacità contributiva» il valore «*reddito liquido*», essa raggiunge un «*valore ad elevato grado di effettività*»; concetto, questo, intorno al quale mi è parso di poter costruire la tesi che, rispetto alla relazione con l'art. 53 della Costituzione, vede oggi la tassazione sul «*reddito liquido*» come «la» miglior «*ragione di verità*» o, comunque, come una «*ragione di verità*» preferibile, quanto ad «effettività», alla ragione sottesa alla tassazione sul tradizionale concetto di «reddito» (ragione che, anzi, pare divenuta, per fatti etici sopravvenuti, «causa di falsità»).

Se queste premesse intermedie sono condivise, allora, come tentavo di dire, su di esse può essere costruito un nuovo ragionamento il cui fine è ampliare, sempre in via di ipotesi, i confini soggettivi dati alla prima versione della tesi della tassazione del reddito liquido sino a includere nel suo campo di operatività anche i contribuenti che non svolgono attività di impresa, siano essi titolari di altri cespiti o di altre attività lavorative (autonome o dipendenti).

L'occasione offerta dal convegno è, allora, tener conto - sebbene non ne sussista necessità logica -, che, se di «*creazione di valore*» occorrerà parlare in futuro come indice di capacità contributiva territorialmente utile e rilevante a fini ripartitivi, e se, come pare, tale fatto non collima perfettamente con il fatto tradizionale «possesso del reddito», allora l'ipotesi di un'estensione soggettiva (a «tutti») del Sistema di tassazione del reddito liquido (LITS) non può prescindere dal prefigurare gli effetti

(con essa coerenti o contraddittori) di siffatta probabile *deformazione concettuale* del fatto indice di capacità contributiva tradizionalmente inteso.

Né lo sviluppo di un'estensione generalizzata del concetto di reddito liquido a tutti i contribuenti, residenti o non residenti nel territorio dello stato, può prescindere dal valutare i modi (infiniti) e i tempi (infinitesimali) con i quali il valore può essere oggi creato e dunque divenire oggetto di tassazione, così come meglio cercherò di dire tra poco parlando di *data mining* e *digital services*.

3. Alla luce di tutto ciò, venendo al nucleo dell'idea preliminare, che mi riservo di sviluppare compiutamente e verificare nel corso dei lavori della Commissione, pare possibile e utile ipotizzare un'estensione del Sistema del reddito liquido (LITS) anche agli altri soggetti passivi che già conosciamo o che ancora non consideriamo come tali: il mio primo pensiero è rivolto alla "famiglia". Insomma, l'ipotesi è quella di introdurre come oggetto dell'imposta sul reddito sia il '*reddito liquido familiare*' ('*family liquid income*') sia il '*reddito liquido personale*' ('*personal liquid income*').

Cerchiamo di capire allora modi di attuazione e prevedibili conseguenze di tali ipotetiche innovazioni, sia sul gettito nazionale, sia sulla creazione di un altro 'valore' da me recentemente nominato con il sintagma '*energia economica*'<sup>8</sup>; ciò, al fine di pensare, almeno in linea di massima, se sia possibile riconoscere a siffatte *policies* sostenibilità ed ecologicità finanziaria pubblica, ossia non necessità di ricorso a liquidità pubbliche esistenti o a liquidità ottenibili mediante incremento del debito pubblico ('*green tax policies*').

Inizierei con l'introdurre una specificazione temporale della formula tradizionale («possessione del reddito») che costituisce il nucleo della disciplina sul presupposto delle imposte sui redditi.

Tale specificazione potrebbe limitarsi a prevedere, salvo eccezioni espresse, il criterio di cassa per tutte le categorie di reddito diverse dai redditi fondiari non locativi<sup>9</sup> o potrebbe invece affermare, in via di principio generale, che, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta sussiste se, e solo se, nel periodo di imposta cui l'obbligazione si riferisce, la base imponibile (divenuta liquida) è almeno pari alle imposte da versare.

Fatto ciò, il nucleo del discorso ipotetico diviene l'insieme delle regole che presiedono alla determinazione della base imponibile; del resto, parimenti a quanto accade per la formulazione della teoria del reddito liquido alle imprese (LITS).

8 M. VERSIGLIONI, *The 'Liquid Income Taxation System' - A Proposal for Creating 'Economic Energy'*,

9 Per la verità, una riforma che adottasse il criterio del '*reddito liquido per tutti*' dovrebbe forse eliminare (e non considerare come eccezione) i redditi fondiari a determinazione catastale.

Nell'economia complessiva del discorso si tratterebbe probabilmente di un effetto sul gettito quantitativamente tollerabile, in specie se considerato nella prospettiva di una completa eliminazione dei tributi di ogni genere sulla proprietà di immobili non produttivi di flussi di liquidità (v. *infra*).

Tuttavia, qui, ossia per i soggetti che non sono titolari di reddito di impresa, non è possibile mutuare semplicemente dagli altri il criterio di deducibilità per loro previsto e che concerne i costi e le spese, in modo da estenderne in via diretta l'applicazione ai flussi in uscita.

Infatti, quando ci si muove nell'ambito dell'impresa, il parallelismo è ovvio: all'indeducibilità del costo per l'istruzione di un figlio dell'imprenditore (v. «reddito economico») corrisponde la non deducibilità dell'uscita di denaro relativa al sostenimento di quelle stesse spese da parte dello stesso imprenditore (v. 'reddito liquido'). Se, però, si amplia l'orizzonte di applicazione del LITS, allora occorre rimeditare la portata del principio di inerenza e la funzione unificante che lo stesso svolge sul '*valore*' oggetto del tributo sul reddito.

In sintesi, nel Sistema del reddito liquido dedicato alle imprese, il principio di inerenza seleziona i flussi in base al medesimo criterio con i quali nel sistema odierno sono trattati costi e spese, ossia in base alla loro relatività all'attività di impresa.

All'eguale funzione unificatrice corrisponde una base imponibile '*eguale nel*

*quantum* che, rispetto all'altra, è solo *'diversa nel quando'*. In effetti, salvo eccezioni<sup>10</sup>, i flussi in uscita collegati a consumo esterno non sono fiscalmente computabili nel *mix* perché non inerenti; sicché, in entrambi i casi, gli investimenti riducono la base imponibile (anche se in modo diverso: ammortamenti («reddito economico») *versus* flussi in uscita («reddito liquido»).

Ma pensando a un LITS applicabile a tutti, quale «valore» della variabile «inerenza», ossia quale «valore» della *'funzione unificante'* potrebbe esser posto a ragione di verità di rango costituzionale idoneo a giustificare il computo dei flussi in uscita legati agli *'investimenti'* rilevanti ai fini LITS?<sup>11</sup>

In altre parole, assumendo una tale prospettiva generale col fine di assicurare che ciascun *'uno'* sia tassato sul medesimo concetto di reddito e con gli stessi criteri di determinazione della base imponibile, quale sarebbe la condizione idonea ad assicurare la validità, ossia la verità relazionale del *'LITS for all'* con le norme costituzionali e internazionali?<sup>2</sup>

In realtà, alla luce delle premesse logiche proposte, la ricerca di risposte a questi interrogativi pare più agevole di quanto possa a prima vista apparire; sia se si segue il percorso, «negazionista», che muove dall'esterno del concetto, sia se si segue il percorso, «costruttivista», che, per quanto detto, in modo più semplice e diretto, e dunque preferibile, muove dall'interno del concetto<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Si pensi alle vere liberalità.

<sup>11</sup> Si pensi al caso del reddito di lavoro autonomo, a taluni tipi di redditi diversi, a taluni tipi di oneri deducibili dal reddito o di oneri detraibili dall'imposta.

<sup>12</sup> Non è questa la sede per poter illustrare quando, alla luce del *'dirittomatematico'*, si «deve» percorrere l'una o l'altra via. Assumiamo qui come ragione sufficiente l'assunto che siano vie tra loro equivalenti o almeno convergenti. Per eventuali approfondimenti si veda M. VERSIGLIONI, *'dirittomatematico.it'. L'algoritmo del dovere di contraddittorio preventivo*, in questa rivista, 2019.

In effetti, se la prima via individua il concetto di reddito come «valore» della variabile indipendente «capacità contributiva» e ammette, con logica intersezionale, lo scomputo da esso di elementi negativi che siano parametricamente giustificabili in base a «valori» della «variabile» *'coesistenza sociale ed economica'* che siano tra loro collegati da funzioni diverse dall'art. 53 (che, come noto, ha per variabile dipendente il *'concorso alle pubbliche spese'*), la seconda via, trovata la «funzione unificante», più correttamente riunisce unitariamente in sé, sia esso, l'«uno» o l'«unità», tutti i distinti elementi (nulli, positivi o negativi) che, «in sintesi», formano inscindibilmente il «valore» della variabile «capacità contributiva».

Se questa è la premessa maggiore, se si recupera la premessa minore (ossia il concetto di «reddito liquido»), allora pare a ciò conseguire l'attitudine della variabile «reddito liquido» ad assumere (nel suo campo di esistenza) «valori» astrattamente idonei ad assicurare (con verità) che a ciascun «uno valoriale» del «tutti» risulti correlata univocamente la sua «unità valoriale» di capacità contributiva (inclusiva, «*in sintesi creativa*», di nullità, positività o negatività).

Alla luce di questa prima conclusione, pare dunque possibile confermare la probabile fattibilità dell'idea che propongo; resta però da chiarire il profilo soggettivo della fattispecie di imposta che, come è noto, è parte inscindibile del «valore» della variabile indipendente «capacità contributiva» al quale è collegato il «valore» della variabile dipendente «concorso di ciascuno alle pubbliche spese».

Da questo punto di vista, come dicevo, le opportunità offerte dal LITS sembrano almeno due: il *'Reddito liquido familiare'* (*'Family liquid income'*) e il *'Reddito liquido personale'* (*'Personal liquid income'*).

*'Reddito liquido familiare'* - In così ristretti tempi, non è stato possibile svolgere

un'accurata analisi dell'amplessima letteratura che si è recentemente sviluppata sul tema generale della fiscalità familiare e, più in particolare, sulle molteplici ragioni che giustificerebbero una riforma che superasse, salvo marginali eccezioni, l'alternativa duale tra l'«uno valoriale» riconosciuto alla persona fisica, come tale, come socia o associata e l'«uno valoriale», riconosciuto alla persona giuridica. E ciò, come da più parti è stato osservato, anche a prescindere dalla corrispondente alternativa duale, per certi versi incomprensibile, tra tassazione ad aliquota progressiva per scaglioni di reddito e tassazione ad aliquota proporzionale. Scusandomi, pongo per ora in disparte (perché non ho qui modo di decostruirne i contenuti) i plurimi e variegati progetti di riforma che condividono la corrente di pensiero che conserva la soggettività passiva del familiare persona fisica e che sostiene l'imputazione ripartita del reddito familiare e/o la tassazione della famiglia come oggetto unitario («fiscal unit»), ossia come «unità valoriale».

Colgo quindi quest'occasione, che invita a riflettere sulla «creazione del valore» come possibile indice di capacità contributiva usabile a fini di ripartizione transazionale, per formulare l'ipotesi che, proprio il caso della famiglia pare esempio emblematico dei casi nei quali la funzione unificante della quale parlavo fa assumere un «valore» peculiare alla «variabile capacità contributiva», sia in termini di «uno», sia in termini di «unità».

Non entro neppure minimamente nel noto Problema della «famiglia».

Tuttavia, in un'ottica meramente tributaria, il «valore umano» che ne è carattere pare certamente «valore» della «variabile» «capacità contributiva», o, più specificamente, della «funzione identificante» che, di volta in volta, è in grado di individuare l'«uno», l'«unità» e la natura della loro necessaria relazione apofantica (perciò, secondo il caso, vera o falsa).

In effetti, vien da chiedersi: cosa, se non il «valore umano», il suo continuo rinnovarsi, può mantenere in vita e far progredire l'umanità, cioè «tutti» e, con le loro persone, le loro capacità contributive<sup>13</sup>?

Se, dunque, più persone condividono in modo inscindibile quel «valore» tanto nel vivere quotidiano, quanto nei progetti di vita, e investono affinché quel «valore» non solo perduri ma si accresca a medio, lungo e lunghissimo raggio, come può non pensarsi all'«uno valoriale» o all'«unità valoriale» e alla loro necessaria relazione?

Del resto, alla luce delle premesse poste poc'anzi, anche il «valore umano» ha in sé le sue nullità («capacità contributiva nulla»), le sue positività («capacità contributiva») e le sue negatività («incapacità contributiva»).

In definitiva, in coerenza con l'attuale concetto generale di «uno tributario»<sup>14</sup> desumibile dalla Costituzione Italiana e dai parametri internazionali, sarei dell'avviso di prevedere la «famiglia» tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, in quanto «uno» (non parte di altri «uni», perché indivisibile, ossia divisibile solo per se stesso rispetto alla funzione unificante di cui ho detto) e in quanto tassabile sull'«unità» di «reddito liquido familiare» (inscindibile rispetto alla medesima funzione) ad essa univocamente riferibile.

Conformemente al concetto generale di «reddito liquido», il «reddito liquido familiare» sarebbe costituito dal flusso positivo netto di liquidità familiare derivato dal susseguirsi di tutte le entrate liquide e tutte le uscite di liquidità inerenti alla «funzione familiare produttiva di valore umano».

Similmente a quanto avviene nel LITS, è carattere negativo della «basic tax structure» del «reddito liquido familiare» l'uscita di liquidità dovuta a «investimenti in valore umano». In astratto, qualunque sia il genere o la specie (dai figli all'abitazione dei familiari, dall'istruzione alla sanità, e così via dicendo), purché si

tratti di investimenti idonei a concorrere all'accrescimento unitario del 'valore umano'. Tanto più che, presa ancora a riferimento l'impresa, se investire implica produrre 'economic energy', investire personalmente implica produrre 'green economic energy'. Del resto, questa logica non è certo nuova o incoerente con quella desumibile dal senso comune internazionale che esclude dall'unitarietà del 'valore' ciò che deriva dalla funzione *routinaria* o è ad esso complementare.

13 Cioè, almeno sino a quando, in un futuro forse non così lontano, non saremo costretti a parlare, delle 'capacità contributive delle cose' ('abilities to pay of things')

14 M. VERSIGLIONI, 'Unità' e 'uni' del e nel diritto tributario. *Riflessioni teoriche sul litisconsorzio necessario soci-società di persone*, in *Riv. trim. dir. trib.*, (2013) - on line -; ID., *Successione nel debito di imposta*, in *Enc. Giur. Treccani* (2015) - on line -

Il presente modello, in fase ideativa, non è ancora maturo per dar vita al suo prototipo. Perciò, sebbene sembri qui dimostrata la logicità dell'indicata funzione unificante il concetto del 'reddito liquido', è ancora presto per elencare qualità di investimenti rilevanti o stimare quantità massime di essi in funzione del principio dell'invarianza di gettito erariale.

Appare certo, tuttavia, che, avendo a disposizione tutti i dati di contabilità nazionale, sia il limite qualitativo, sia il limite quantitativo ben potrebbero essere facilmente calcolati, anche alla luce di tale principio.

D'altro canto, non pare dubitabile che il 'family liquid income' include in sé tra le negatività concorrenti al 'valore' unitario della 'variabile' capacità contributiva (il 'valore umano') anche uscite di liquidità aventi natura causale eguale o simile a quella di molte delle attuali spese fiscali («tax expenditures») e che, invece, proprio a motivo del diverso concetto di reddito ora vigente, sono viste criticamente come (eccessive) eccezioni o (improprie) pertinenze e sono fatte oggetto di discussione sia a livello domestico, sia a livello internazionale, con gli organismi deputati a "esaminare" i nostri bilanci nazionali.

Insomma, posta in raffronto alla situazione attuale, l'ipotesi che propongo, dato pari 'valore' al gettito nazionale, pari 'valori' alla base imponibile e all'imposta dovuta dalla famiglia, associa un minor minuendo ('meno reddito liquido') a un minor sottraendo ('meno spese fiscali').

Così facendo, si attenua il timore generale di innescare quell'effetto *rebound* che prevedibilmente produrrebbe la sin qui evitata (ma più volte sollecitata) significativa riduzione delle "tax expenditures"; timore, questo, che conduce i governi a riproporre continuamente *policies* incentrate sul mantenimento o sull'incremento delle «spese fiscali» e così a rinvigorire i dubbi che, da più parti, sono rivolti ai molti miliardi di euro (quasi 60) stanziati annualmente per tali spese dai nostri conti nazionali a fronte di un gettito complessivo IRPEF (inclusivo, se non erro, anche delle imposte sul reddito di impresa) appena superiore a 180 miliardi di euro.

Inoltre, sempre da questo punto di vista, se si tiene conto del fatto che esistono oltre 500 diversi tipi di spese fiscali e che sono oggetto di molteplici procedure amministrative alle quali sono dedicate migliaia di pagine di istruzioni attuative, l'adozione del 'family liquid income' potrebbe produrre notevoli vantaggi in termini di semplificazione e di certezza giuridica.

Quanto, infine, alla tassazione del 'reddito liquido familiare', sia che fosse scelta la progressività, sia che fosse scelta la proporzionalità, essa dovrebbe "per forza di cose" avvenire in capo alla famiglia (come 'uno') con obbligo (non facoltà) di rivalsa gravante sul soggetto/sui soggetti responsabili, almeno fino a quando la stessa non fosse soggettivata anche ai fini civilistici.

'Reddito liquido personale'. Ciò detto per la "famiglia", non è dubitabile che,

*mutatis mutandis*, una linea di trattamento analoga a quella appena proposta ben potrebbe essere disegnata anche per i contribuenti che non costituissero parti inscindibili di una famiglia (sempre rispetto alla funzione unificante di cui si è

detto). Di certo, andrebbe rivisto il tema degli investimenti a motivo della notevole diversità che corre tra la funzione unificante che caratterizza il ‘reddito liquido personale’ e quella che, come si è visto, caratterizza il ‘reddito liquido familiare’.  
*‘Ritenuta d’acconto personalizzata sul reddito liquido’* - Un’ultima riflessione prima di passare a un altro tema.

Quando ci si occupa di liquidità non si può non pensare anche alla liquidità dello Stato, e su questo aspetto tornerò poi anche parlando di IVA.

Comprendo che, vista la loro rilevanza ed essenzialità rispetto al gettito nazionale, al momento non è facile pensare a mutamenti dell’attuale sistema delle ritenute in acconto diverse da quelle dirette.

Tuttavia, nella logica del ‘reddito liquido’, nulla vieta di ipotizzare un sistema diverso da quello attuale, un sistema che fosse in grado di rendere più certo l’incasso erariale della liquidità (intesa come cosa pubblica), liquidità che, idealmente parlando, dovrebbe essere e rimanere costantemente “nelle mani” dell’Erario (o delle Banche da esso delegate) e che, invece, a causa del “fiducioso” modo di funzionamento del sistema attuale, viene a trovarsi normalmente “nelle mani” di privati e talvolta, in casi patologici sempre più frequenti, non torna o torna solo in parte, e comunque con molta difficoltà, “nelle mani” dell’Erario.

Così come avevo pensato per le imprese, anche qui potrebbero essere direttamente le Banche che movimentano la liquidità a operare la ritenuta d’acconto al momento in cui si origina il flusso di liquidità destinato a un conto bancario che fosse stato previamente qualificato dalla famiglia o dal contribuente ricevente come rilevante ai fini della tassazione sul reddito liquido (*‘qualified account’*).

Ciò, oltre a rendere più sicura l’entrata di liquidità erariale, renderebbe ancor più liquido il credito per ritenute subite vantato dalla famiglia o dalla persona fisica (e che, ovviamente, costituisce entrata di ‘reddito liquido’).

Le ritenute d’acconto subito in eccesso sarebbero anche qui (v. LITS) riportabili a nuovo indefinitamente ma non darebbero vita a rimborsi. In caso di estinzione della famiglia, potrebbero essere trasferite “in continuità” agli eredi se e in quanto costituenti, nel senso detto, parti indivisibili di una famiglia e dunque atti a creare *‘valore umano familiare’*. In ipotesi estrema, potrebbero essere, se mai, convertite in contributi previdenziali.

D’altra parte, sia al fine di evitare la creazione di eccessi di ritenute, sia al fine, convergente, di favorire l’investimento privato e la creazione di ‘energia economica’, potrebbe attenuarsi la forza del dogma della tendenziale fissità dell’aliquota delle ritenute d’acconto.

Tale aliquota potrebbe invece essere quantificata per famiglia o per persona in base al rendiconto finanziario annuale relativo all’anno precedente, così come risultante dal conto bancario qualificato e dal collegato cassetto fiscale. D’altro canto, *‘personalizzare la ritenuta d’acconto’* (con facoltà della famiglia o della persona fisica di utilizzare il criterio previsionale oggi in uso per gli acconti) consentirebbe, per un verso, di evitare il patologico insorgere di crediti fiscali esorbitanti il normale

funzionamento del tributo e, per altro verso, avvicinare il versamento del tributo quanto più possibile al se e al quando di ciò che è effettivamente dovuto.

4. Solo un cenno alla “web tax italiana” e alle prospettive che l’adozione del LITS potrebbe aprire ai fini dell’individuazione di un modello accettabile di tassazione del

‘valore’ che la rete consente di produrre con modi e in territori diversi da quelli usuali.

Ho letto pochissimo e, anche in questo caso, non ho alcuna possibilità di svolgere una rassegna critica delle innumerevoli ipotesi di tassazione formulate sia in Italia, sia all'estero.

Mi limiterò ad un paio di considerazioni, sapendo di correre il rischio che le stesse cose possano esser già state dette da altri, pur muovendo da prospettive diverse da quella del ‘reddito liquido’.

In primo luogo, con logica decostruttiva, condivido l'atteggiamento critico che attenta dottrina ha già sollevato nei confronti di ipotesi e non solo di ipotesi (v. la soluzione italiana) che, al fine di tassare il ‘valore’ generato nel territorio da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione nel territorio, si prodigano nell'inventare nuovi modelli di tassazione ma non sembrano contestualizzare adeguatamente quei modelli nei plurimi e concorrenti “sistemi tributari” (nazionale, europeo e internazionale).

Peraltro, le mie perplessità non vertono tanto sul fatto che un passo unilaterale in avanti di un Paese può violare il criterio di convivenza, criterio che, in caso di problemi comuni, vede nell'accordo l'unico mezzo per trovare soluzioni comuni. Ciò che, soprattutto, non convince è l'introduzione di una nuova “tax”, la previsione di un “nuovo tributo”, che appare non coerente con i parametri costituzionali e internazionali e inadatto a coesistere con i tributi vigenti, sia in Italia, sia all'estero (in quanto suscettibile di produrre duplicazioni, addizioni o altre contraddizioni logico-normative).

A tal proposito, sarei anche dell'avviso di ritenere ancora oscura la natura del tributo che viene proposto per il web, o meglio per le multinazionali del web; se, come sembra, si trattasse realmente di un'imposta sul ‘valore’ assai simile all'IVA (se non all'IRAP), o, invece, di una sorta di *minimum tax* sul reddito tradizionalmente inteso (determinabile mediante correlazioni, e non deduzioni, e, comunque, non in linea con i consueti e ancora attuali canoni di territorialità), allora la disciplina risulterebbe ‘senza verità’, come tale non in grado di rendere vere le relazioni necessarie con quei parametri e che ne costituiscono condizione di validità.

In secondo luogo, questa volta con logica costruttiva, forse sarebbe opportuno evitare di riproporre metodi di progettazione del modello (penso al metodo seguito negli anni '70 per la progettazione della Cash Flow Tax) che si pongono per obiettivo costruire un nuovo tributo (ipotizzando un fatto indice di capacità contributiva totalmente nuovo).

La storia dimostra, infatti, che, così facendo, si rischia di coinvolgere ‘valori’ ibridi difficilmente riconducibili a un qualsivoglia concetto di reddito puro, e dunque

esclusi dal campo di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito. Con tutte le negative conseguenze che tale esclusione ha prodotto (penso all'insuccesso pratico di quel tributo) e ora torna a produrre (il riferimento probabile è alla contromisura americana costituita dai dazi).

Ecco perché, pensando al web e svolta l'analisi del fenomeno, se proprio si volesse non attendere l'accordo globale o, se pure si volesse contribuire alla realizzazione di un accordo globale, parrebbe preferibile usare ‘variabili’ e ‘valori’ il più possibili risalenti, e perciò comuni, anche se opportunamente aggiornati nelle loro varianti.

A tal proposito, molto superficialmente e con riserva di tornare sul tema, presa a riferimento la possibile e ormai nota creazione di ‘valore’ extraterritoriale, distinguerei comunque tra ‘*data mining*’ e ‘*digital services*’.

*Data mining* - Quanto al *data mining* (sia che esso verta su ‘*scientific data*’ o su

‘*ethical data*’), sarei dell’idea di dare prioritariamente al fenomeno il trattamento che ad esso è proprio in ragione del consolidato ‘*senso etico comune*’, ossia il trattamento giuridico che di solito si riserva a chi estrae, creando ‘valore’, ciò che per altri non avrebbe valore senza l’azione di chi lo estrae.

In effetti, almeno con riferimento alla estrazione del fiscalmente parlando ‘*dato grezzo*’ (non ancora ‘*dato fruibile*’) il prelievo della ‘*risorsa mineraria*’ (rappresentativa, in questo nuovo mondo e ancor più in quello che verrà, della nostra ‘*identità nazionale*’) costituisce, a mio avviso (e spero anche ad avviso di altri), ‘*valore patrimoniale indisponibile*’, peraltro enormemente superiore, in qualità e in quantità, a qualunque altro ‘bene patrimoniale indisponibile’.

Quindi non con un tributo andrebbe trattato il fenomeno, ma con accordi tra le Regioni e le multinazionali del web volti a convenire il pagamento di una royalty connessa allo ‘sfruttamento minerario di dati’.

Peraltro, a differenza di quanto avviene per altre risorse (penso al petrolio o ad altri idrocarburi), ciò che si estrae via web da territori nei quali vivono cittadini che inconsapevolmente forniscono quei dati o che, comunque, sono subdolamente costretti a consentire l’estrazione di quei dati, non si brucia con l’uso, ma ha un ‘valore’ continuativo, temporalmente molto ampio (essendo un ‘valore’ a lunga fecondità ripetuta).

Si tratterebbe quindi di una royalty mensile o annuale a durata indefinita (fino a revoca della concessione), la cui liquidità andrebbe appunto attribuita alle Regioni; anche assegnando valori modesti all’entità della royalty dovuta per abitante l’ammontare del ricavato (ovviamente deducibile dal reddito delle multinazionali che, così facendo, non subirebbero doppia imposizione) potrebbe essere utilizzato per ridurre fortemente se non eliminare completamente le imposte locali relative agli immobili e così creare, anche per questa via, ‘energia economica’, prima immobiliare e, poi, con noto effetto leva, generale.

Certo si può eccepire che difficilmente le multinazionali del web, se non i governi che ne tutelano l’agire, concluderebbero simili accordi; ma a una tale domanda retorica ben potrebbe risponderci con altra domanda retorica: quale ‘valore’ può avere quella multinazionale del web che ha la proprietà dei migliori algoritmi

esistenti (sui quali ha tanto investito e tanto continua a investire) se essa non dispone dei dati (o, meglio, se essa non disporrà dei *big data* necessari allo sviluppo e all’applicazione della Intelligenza Artificiale e del 5G)? Inutile dire: valore zero.

D’altro canto, se la logica può offrire un supporto alla composizione negoziale tra parti in buona fede, mentre potrebbe logicamente spiegarsi una reazione scomposta (dazi illogici) a un’azione anch’essa scomposta (web tax illogica), una tale reazione non potrebbe essere logicamente spiegata ove l’azione trovasse validità in un parametro relazionale necessario pre-condiviso dalle parti.

In definitiva, per un verso, la focalizzazione della controprestazione sul solo ‘*dato grezzo*’ (estratto, cioè, in un momento che precede logicamente l’inizio di qualunque «attività di trasformazione» di esso in dato fruibile come cellula funzionante dei *big data*) consentirebbe di evitare ogni prevedibile contesa eristica sul criterio di individuazione del territorio rilevante ai fini fiscali per dette attività creative di valore (normalmente svolte all’estero).

D’altro canto, la soluzione proposta da una delle due parti avrebbe il pregio di essere validata dalla relazione (nel caso vera) corrente tra essa e le consolidate norme consuetudinarie (che riguardano l’estrazione a fini di profitto di risorse trovantesi in territori altrui) e che una controparte di buona fede non potrebbe logicamente non accettare.

*Digital services* – Completamente diverso è il discorso, questa volta fiscale, che farei a proposito dei servizi digitali, o almeno, per brevità, dei servizi che implicano un pagamento digitalizzato da parte dell'operatore italiano in favore di un soggetto che non ha stabile organizzazione in Italia o che, pensando al LITS, non avesse in Italia un conto bancario destinato al calcolo del 'reddito liquido' ('*qualified account*').

Anche qui solo un paio di considerazioni.

In primo luogo, come dicevo, la c.d. web tax italiana, come altre ipotesi simili, pare scontare un deficit concettuale perché sembra non avere un sicuro parametro di riferimento; di fatto, la 'deliberazione ermeneutica' concernente la sua natura giuridica sarà rimessa, anche ai fini della deducibilità o no della stessa dalle imposte sul reddito *ex art. 99 TUIR*, all'interpretazione amministrativa o alla decisione giudiziale.

Dunque, vien da chiedersi: il problema del concorso alle pubbliche spese di chi manifesta capacità contributiva creando valore in Italia pur non avendo in Italia una stabile organizzazione avrebbe forse potuto presentarsi in modo differente se fosse stato vigente il LITS?

Si tratta di un interrogativo particolarmente delicato; tra i tanti, forse l'interrogativo più delicato che la Commissione sul reddito liquido dovrà affrontare perché, ovviamente, se non si presta particolare attenzione, si rischia di entrare in conflitto con le convenzioni esistenti o, comunque, con le norme dell'UE.

Vediamo almeno come impostare il discorso.

Se il reddito diviene tassabile, qualunque ne sia la fonte, nel momento in cui esso diviene liquido, quando cioè, in un dato periodo, si realizza un flusso netto positivo

di liquidità, e se tutti i flussi sono soggetti a una ritenuta da operare sul reddito del soggetto ricevente, allora il web, proprio perché implica pagamenti digitali, pare presentare l'ambiente ottimale per la tassazione liquida, l'ambiente, cioè, nel quale il LITS può esprimere al meglio le sue potenzialità.

In effetti, le multinazionali del web verrebbero trattate come qualunque altro soggetto (residente o non residente avente o meno una stabile organizzazione in Italia); ad esse sarebbero, infatti, applicate le regole ordinarie di tassazione del reddito liquido e non vi sarebbe necessità alcuna di adottare discipline *ad hoc*.

Se fosse confermata l'idea, ancora *in progress*, di "aggiornare" il concetto tradizionale di stabile organizzazione (che ovviamente risulterebbe superato, ma non incompatibile, anche in caso di tassazione sul reddito liquido) e se venisse deciso a livello internazionale di adottare un nuovo criterio di collegamento tra creazione di valore e territorio, allora ciò potrebbe mutare il criterio di attribuzione al territorio dello Stato italiano, se non del reddito (tradizionalmente inteso), almeno della parte del valore creato nel territorio dello Stato.

Rispetto a queste scelte, dominanti, il LITS occuperebbe una posizione passiva e tutto sommato neutrale, se confrontata con quella che, rispetto a tali scelte, occuperebbe il reddito tradizionalmente inteso.

Il LITS potrebbe, invece, "fare la differenza" rispetto al modello attuale nel momento attivo, laddove, cioè, occorre individuare un criterio oggettivo di riparto del valore fiscalmente creato (e perciò tassabile) nel paese in cui risiedono fruitori del web o clienti delle multinazionali del web.

In effetti, la multinazionale, come qualunque altro soggetto non residente che ricevesse un flusso di liquidità da un soggetto residente in Italia, sarebbe soggetta a una ritenuta d'acconto ove avesse una stabile organizzazione in Italia o, se non l'avesse, ove fosse dotata, tramite un rappresentante fiscale, di un '*qualified*

*account* in Italia, mentre sarebbe soggetta a una ritenuta a titolo di imposta se, come non residente, non avesse voluto nominare un rappresentante fiscale in Italia e dichiarare un '*qualified account*' in Italia.

Salvo a rivedere queste valutazioni ove divenissero disponibili dati nazionali più sicuri, mentre l'aliquota della ritenuta d'acconto LITS applicabile anche a questi casi potrebbe essere quella ordinaria, fissa o personalizzata,<sup>15</sup> e dichiarata dal rappresentante fiscale con l'apertura del '*qualified account*' del soggetto non residente, nell'ipotesi in cui la società estera decidesse liberamente in modo diverso, sarebbe soggetta a una ritenuta di imposta di maggiore entità (ossia di entità simile a quella già in uso, secondo le norme consuetudinarie, quando uno dei due paesi decide di porsi o si trova in una situazione, come quella che qui ricorre, nella quale la '*reciprocità ha perso la sua natura di ragione di verità dell'accordo come modello-tipo per evitare le doppie imposizioni sul reddito*').

15 Una prima stima, superficiale, dell'entità media delle aliquote di ritenuta personalizzate LITS per i soggetti titolari di reddito di impresa che potesse eguagliare il gettito attuale di tutte le imposte sul reddito di impresa si aggira intorno al 2% del monte dei flussi in entrata.

5. Davvero solo un cenno di richiamo al concetto di '*valore aggiunto liquido*' del quale ho già parlato, anche se molto fuggacemente, nei miei precedenti lavori. Tanto ha fatto l'UE per apprestare la recente riforma dell'IVA e, dunque, il discorso può apparire superato perché non accolto o non considerato dall'Autorità. Tuttavia, per mero scrupolo di completezza scientifica guardando all'UE, e con finalità pratica osservando i profili interni dei quali sono stato invitato a parlare con riferimento al concetto di 'creazione di valore', tornerei a ribadire l'opportunità di adottare, anche per l'IVA, differenti criteri di fissazione o determinazione del momento nel quale l'operazione, e dunque il 'valore' che essa aggiunge alla sua precedente, si cristallizza.

In estrema sintesi, se, come pare, la modifica interna sarebbe almeno in larga parte non vietata dalla Direttiva UE, sia ai fini della detrazione, sia ai fini dell'esigibilità del tributo, andrebbe ridotta, se non eliminata, la rilevanza del profilo cartolare (fatturazione) e andrebbe accresciuta se non posta come esclusiva la rilevanza della liquidità (pagamento).

In definitiva, ai fini di quanto sopra, alla «fattura elettronica» sarebbe da preferirsi la '*ricevuta elettronica di pagamento*' che le banche dovrebbero trasmettere al contribuente e al fisco.

Questa modifica, oltre a ridurre fortemente il rischio di frodi o di indebite detrazioni, avrebbe l'effetto di creare 'energia economica' poiché nessuno sarebbe più chiamato a versare IVA se prima non l'avesse incassata.

6. Concludo con qualche brevissima considerazione sul tema della divergenza tra creazione di '*valore sostanziale*' e creazione di '*valore formale*', ovviamente nei limiti imposti dalla "prospettiva liquida" che costituisce denominatore comune della relazione che sono stato invitato a svolgere; penso, cioè, alla differenza tra '*liquidità sostanziale*' e '*liquidità formale*'.

Lo faccio delineando un contesto i cui confini, per un verso, apprezzano l'interesse erariale e, per altro verso, considerano parimenti importante l'interesse economico dei singoli contribuenti e dei cittadini nel loro insieme.

Dal primo punto di vista, come dicevo poc'anzi per le ritenute, lo Stato non dovrebbe rinunciare a possedere in ogni momento (anche per il tramite di soggetti qualificati) la liquidità del tributo e dovrebbe al contempo fare in modo di ridurre al massimo (in numero e in entità) le occasioni nelle quali la figura tipica del tributo,

ossia l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro si rovescia in un credito incassabile, cedibile o compensabile. Se si pensa che l'Italia a fronte di una liquidità "movimentata" dall'IVA che supera i 130 Miliardi annui, chiude poi il bilancio nazionale con entrate per circa 90 Miliardi e debiti verso i contribuenti per circa 40 Miliardi, si ha la percezione di quanto alto sia il rischio di frodi o di evasioni da inadempimento o da utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti.

Dal secondo punto di vista, anche qui come accennavo, la crisi e le problematiche deficitarie e/o debitorie dei bilanci nazionali, più o meno comuni a tutti i paesi, invitano a riflettere su come creare 'energia economica green' ossia energia utile a

far ripartire lo sviluppo economico senza tuttavia "bruciare" risorse esistenti o creare nuovo indebitamento pubblico. Certo non aiuta neppure il fatto che privati debbano farsi carico di anticipare finanziariamente un tributo che, stando talvolta alla carente tempestività dei rimborsi o alla complessità delle relative procedure, rimane di fatto, liquidamente parlando, a loro carico.

Ora, se questo è il contesto, se si osserva il 'valore' di cui l'IVA si occupa, vien da chiedersi: perché non tener conto della diversa natura, ora formale e ora sostanziale, del 'valore' aggiunto nella catena di creazione del valore che termina con il consumo del bene o del servizio?

In modo più concreto: perché non prevedere, per ciascun bene o servizio, due aliquote distinte? Una, l'*'aliquota iva formale'*, dovuta sugli scambi B2B, uguale per tutti, potrebbe essere pari all'1%, o a minor ammontare, di certo, non maggiore; l'altra, l'*'aliquota iva sostanziale'* dovuta sugli scambi B2C o sugli scambi effettuati nei confronti di soggetti esenti da imposta, dovrebbe mantenere le attuali consistenze, o comunque conformarsi alle nuove indicazioni provenienti dall'UE (in effetti, queste indicazioni concernono solo questa seconda categoria di aliquote).

Un sistema siffatto (*'Iva a doppia aliquota'* o *'Double-rate VAT'*) potrebbe in effetti produrre un po' di tensione nella liquidità statale; tuttavia, ciò potrebbe accadere in sede di prima applicazione e solo per un breve periodo di tempo.

Per contro, esso consentirebbe allo Stato di ridurre drasticamente le frodi e le altre forme di evasione collegate alla liquidità del tributo e permetterebbe ai contribuenti di non dover finanziare, dal punto di vista della liquidità, tributi erariali. Per tutti, poi, comporterebbe una significativa semplificazione, che, in realtà, potrebbe esser ancor più ampia se fosse pensabile (ma al momento forse sarebbe un po' "forte", "unionalmente parlando") una *'aliquota iva formale'* pari a zero.

Probabilmente migliorerebbe anche molto l'efficienza dell'incasso e dei controlli; in effetti il numero dei soggetti versatori di IVA diminuirebbe fortemente; inoltre, questi soggetti, che si troverebbero ad eseguire versamenti importanti di somme liquide già incassate e sicure, sarebbero tenute a fare tali versamenti entro pochi giorni dall'incasso.

7. Nel porgere i miei saluti conclusivi, manifesto le riserve e i dubbi di colui che intende stimolare la ricerca altrui e provocare la dialettica su temi nuovi ed esprimo la più viva speranza che queste ulteriori idee che, con necessitata superficialità e con un pizzico di ironia aggiungo al LITS al fine di costituire l'insieme delle *'liquinomics'*, possano essere utili alla reciproca riflessione e alla discussione.